appretti preparati a base di sostanze amidacee (voce 38.12 A I della tariffa doganale comune), in provenienza dal Regno dei Paesi Bassi, a meno che quest'ultimo Stato membro non applichi tali tasse all'esportazione.

Articolo 2

1. Nel caso in cui le tasse di compensazione siano percepite all'esportazione dal Regno dei Paesi Bassi, i loro importi sono fissati :

— a 8,26 fl. per 100 Kg di destrine e di amidi e fecole solubili o terrefatti ;

— a 6,50 fl. per 100 Kg di bozzime preparate e appretti preparati a base di sostanze amidacee.

2. Nel caso in cui le tasse di compensazione siano percepite nella Repubblica italiana, i loro importi sono fissati :

— a 1.603 Lit. per 100 Kg di destrine e di amidi e fecole solubili o torrefatti ;

— a 1.243 Lit. per 100 Kg di bozzime preparate e appretti preparati a base di sostanze amidacee.

3. La Repubblica italiana riscuote all'importazione di destrine e di amidi e fecole solubili o torrefatti, in provenienza dai paesi terzi, una tassa di compensazione pari a 1.603 Lit per 100 Kg.

Articolo 3

La presente decisione si applica dal 15 agosto 1963 fino al 3 aprile 1964.

Articolo 4

La presente decisione è destinata alla Repubblica italiana ed al Regno dei Paesi Bassi.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1963.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1963

con cui si autorizza la riscossione di una tassa di compensazione all'importazione nella Repubblica federale di Germania di destrine, amidi e fecole solubili o torrefatti in provenienza dal Regno dei Paesi Bassi

(I testi tedesco e olandese sono i soli facenti fede)

(63/502/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ;

Vista la decisione del Consiglio del 4 aprile 1962 (1) relativa alla percezione di una tassa di compensazione su talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli — decisione basata in particolare sull'articolo 235 del Trattato ;

Vista la decisione del Consiglio del 4 aprile 1962 (2) che stabilisce l'elenco delle merci alle quali può essere applicata la decisione suddetta ;

Vista la lettera in data 22 giugno 1963 con la quale la Repubblica federale di Germania ha chiesto l'autorizzazione di riscuotere una tassa di compensazione all'importazione di destrine, di amidi e fecole solubili o torrefatti in provenienza dal Regno dei Paesi Bassi ;

Previa consultazione degli altri Stati membri ;

Considerando che le merci, per le quali è richiesta l'autorizzazione di riscuotere una tassa di compensazione, sono riprese nella voce della tariffa doganale comune n. 35.05 A compresa nella seconda decisione summenzionata del Consiglio ;

(1) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 999/62.
(2) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 1000/62.

Considerando che il granturco e la fecola di patate che possono essere utilizzati indifferentemente per la fabbricazione delle merci in questione, sono indicati nell'articolo 1 della prima decisione summenzionata del Consiglio ;

Considerando che, per quanto concerne le destrine, gli amidi e le fecole solubili o torrefatti, possono essere presi in considerazione — a secondo dei casi — dei rapporti di equivilenza di 161 kg di granturco per 100 kg di amido di granturco e 160 kg di quest'ultimo prodotto per 100 kg di destrina, di amidi e fecole solubili o torrefatti, o di 115 kg di fecola di patate per 100 kg delle merci in questione ;

Considerando che il costo d'approvvigionamento del granturco, nel Regno dei Paesi Bassi, corrisponde al prezzo di entrata, che ammonta attualmente a 26,60 fiorini, pari a 29,39 DM per 100 kg ; che in detto Stato membro, il prezzo della fecola di patate è fissato allo stesso livello di quello dell'amido di granturco ; che ne consegue che il costo della materia prima incorporata nelle destrine, negli amidi e nelle fecole solubili o torrefatti, ammonta rispettivamente, tenuto conto dei rapporti suddetti di equivalenza, a 45,40 fiorini, pari a 50,17 DM per 100 kg e a 49,25 fiorini, pari a 54,42 DM per 100 kg a seconda che tali merci siano elaborate a base di amido di granturco o di fecola di patate ;

Considerando tuttavia che i costi effettivi di approvvigionamento di materie prime utilizzate per la fabbricazione delle merci in questione, quando sono destinate all'esportazione, corrispondono ai prezzi suindicati, detratto un importo che, per uno stesso peso di amido di granturco o di fecola di patate, è pari a quello del prelievo applicabile all'importazione in provenienza dai paesi terzi della quantità di granturco, che può essere utilizzata per la fabbricazione dell'amido di granturco ; che si può prendere in considerazione un prelievo medio pari a 5,75 fiorini e cioè 6,35 DM per 100 kg di granturco ;

Considerando d'altra parte che, secondo le indicazioni fornite dal Regno dei Paesi Bassi, le destrine, gli amidi e le fecole solubili o torrefatti sono ottenuti, per il 90 % della produzione olandese, a base di fecola di patate e, per il 10 % di tale produzione, a base di amido di granturco ; che si può pertanto prendere in considerazione un prezzo medio di 38,30 fiorini, pari a 44,61 DM per la materia prima incorporata in 100 Kg di destrine, di amidi e fecole solubili o torrefatti, esportati da detto Stato membro ;

Considerando, per contro, che il costo di approvvigionamento del granturco, nella Repubblica federale di Germania, può essere fissato a 25,48 DM per 100 kg, corrispondente al prezzo di entrata per l'inizio dell'anno cerealicolo 1963-64, pari a 41,75 DM per 100 kg, maggiorato di un importo forfettario di 1,075 DM per 100 Kg destinato a coprire le spese di trasporto e di commercializzazione e detratto l'importo che la Repubblica federale di Germania concede attualmente, in virtù dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento n. 19 del Consiglio, come sovvenzione per il consumo interno del granturco destinato alla fabbricazione dell'amido ; che quest'ultimo importo ammonta attualmente alla differenza tra il prezzo di entrata suddetto e l'importo di 24,40 DM per 100 kg, pari a 17,35 DM per 100 kg ;

Considerando che, secondo le indicazioni fornite dalla Repubblica federale di Germania, il costo medio di approvvigionamento della fecola di patate sul mercato nazionale, esclusa la tassa, è di 55,00 DM per 100 kg ; che le destrine, gli amidi e le fecole solubili o torrefatti sono ottenuti, per l'80 % della produzione tedesca, a base di fecola di patate e, per il 20 % di tale produzione, a base di amido di granturco ; che, in tali condizioni e tenuto conto dei rapporti di equivalenza di cui sopra, occorre prendere in considerazione un prezzo medio di 59,30 DM per 100 kg per la materia prima incorporata in 100 kg di destrine, amidi e fecole solubili o torrefatti fabbricati nello Stato membro in questione ;

Considerando che l'incidenza sui costi di produzione delle destrine, degli amidi e delle fecole solubili o torrefatti nel Regno del Belgio, da un lato, e nella Repubblica federale di Germania, dall'altro, della differenza tra i costi effettivi delle materie prime suddette, impiegate in tali merci, ammonta, tenuto conto dei dati di cui sopra, a 14,69 DM per 100 kg di destrine, amidi e fecole solubili o torrefatti ;

Considerando che il prezzo medio praticato per le destrine, gli amidi e le fecole solubili o torrefatti esportati dal Regno dei Paesi Bassi, franco frontiera tedesca, non sdoganati, ammonta per il 1962 a 71,44 DM per 100 kg ;

Considerando che l'importo corrispondente all'incidenza della differenza dei costi di approvvigionamento constatata più sopra, maggiorata dell'importo, previsto nell'articolo 2, paragrafo 1 b), della prima decisione del Consiglio summenzionata e che può essere fissata, tenuto conto della protezione tariffaria esistente al momento dell'entrata in vigore del Trattato nello Stato membro richiedente, al 4 % del prezzo suindicato delle merci in questione, e cioè 2,86 DM, ammonta a 17,55 DM per 100 kg di destrine, di amidi e fecole solubili o torrefatti e non è coperto dall'incidenza del dazio doganale del 10 % applicabile, dopo il 1° luglio 1963, all'importazione di dette merci in provenienza dal Regno dei Paesi Bassi, pari a 7,14 DM per 100 kg di destrine, di amidi e fecole solubili o torrefatti ;

Considerando che le importazioni nella Repubblica federale di Germania di destrine, di amidi e fecole solubili o torrefatti, in provenienza dal Regno dei Paesi Bassi pari a 12.353 tonnellate durante il 1959, e cioè il 42 % del consumo tedesco apparente, sono state di 17.232 tonnellate durante il 1962, pari al 46 % di tale consumo ; che tali importazioni rappresentano l'86 % delle importazioni totali e il 95 % della produzione nazionale ; che la produzione tedesca, per contro, è stata rispettivamente, per i due suddetti periodi, di 14.300 tonnellate pari al 55 % del consumo nazionale apparente e di 18.100 tonnellate, pari al 48 % di tale consumo ;

Considerando che da tale progressione delle importazioni in provenienza dal Regno dei Paesi Bassi, nettamente superiore all'aumento della produzione tedesca e dal crescente aumento nel consumo nazionale di tali importazioni, mentre la produzione tedesca registra un'evoluzione seguendo la tendenza contraria, risulta che l'industria tedesca produttrice di destrina, di amidi solubili e torrefatti, è compromessa dalla concorrenza della medesima industria del Regno del Belgio ; che occorre pertanto autorizzare la riscossione di una tassa di compensazione che consenta all'industria in questione di sostenere tale concorrenza ;

Considerando che tale tassa di compensazione deve essere determinata conformemente alle disposizioni della prima decisione summenzionata del Consiglio e in base ai dati suddetti ; che è opportuno subordinare la ricossione di tale tassa all'applicazione di misure di protezione nei confronti dei paesi terzi ; che la riscossione, all'importazione delle merci in questione, in provenienza da detti paesi, di una tassa di compensazione di un importo pari a quello della tassa applicabile nei confronti del Regno dei Paesi Bassi, sembra costituire la misura più adeguata ;

Considerando che la riscossione della tassa non può essere autorizzata per una durata superiore ad un anno ; che l'importo destinato a proteggere l'industria produttrice delle merci in questione nello Stato membro richiedente non potrà superare, a decorrere dal 4 aprile 1964, il 3 % del prezzo franco frontiera di tali merci ; che in tali condizioni occorre limitare al 4 aprile 1964 la validità della presente decisione, salvo abrogazione od eventuali modifiche che la Commissione potrebbe essere indotta ad apportare in una delle disposizioni da essa adottata prima di tale data,

HA PRESO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania è autorizzata, alle condizioni indicate qui di seguito, a riscuotere una tassa di compensazione all'importazione di destrine, di amidi e fecole solubili o torrefatti (voce della tariffa doganale comune n. ex 35.05 A), in provenienza dal Regno dei Paesi Bassi, purchè quest'ultimo Stato membro non applichi tale tassa all'esportazione.

Articolo 2

1. Qualora la tassa di compensazione sia riscossa all'esportazione dal Regno dei Paesi Bassi, il suo ammontare è fissato a 8,56 fiorini per 100 kg di destrine, di amidi e fecole solubili o torrefatti.

2. Qualora la tassa di compensazione sia riscossa dalla Repubblica federale di Germania, il suo ammontare è fissato a 10,41 DM per 100 kg di destrine, di amidi e fecole solubili o torrefatti.

3. La Repubblica federale di Germania riscuote all'importazione di destrine, di amidi e fecole solubili o torrefatti, in provenienza da paesi terzi, una tassa di compensazione pari a 10,41 DM per 100 kg.

Articolo 3

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 15 agosto 1963 fino al 3 aprile 1964.

Articolo 4

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania e al Regno dei Paesi Bassi.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1963.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN